



COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2024: CONFERMA.

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TACCA ENRICA - Presidente	Sì
2. CANTOIA DINO - Consigliere	Sì
3. CARUSO FLAVIANA - Assessore	Sì
4. CATTANEO DIEGO - Consigliere	Sì
5. GUITTINI DOMENICO - Consigliere	Giust.
6. OBEZZI GIOVANNI - Consigliere	Sì
7. TEMPORELLI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
8. VALMACCO HELENIO - Vice Sindaco	Sì
9. ZOIA ELIO ELVIS - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Federica Ferraro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TACCA ENRICA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita:

“I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale, di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali”;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1, comma 7 del D.L. n. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dall'entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1, comma 123 della legge n. 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. n. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP - prot. n. 7995 del 2 maggio 2011 - il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i Comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;

- l'articolo 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, così come modificato dall'art. 13, comma 16 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:
 - che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate;
 - che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, lo stesso articolo 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, così come convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che i Comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
 - che resta, in ogni caso, fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis, dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
 - che, infine, il D.L. n. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF, come previsto dal comma 2 dell'art1 della Legge n.234/2021;

VISTO che:

- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388/00 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

VISTO che, ai sensi dell'art. 151, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministero

dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

EVIDENZIATO, altresì, che, per le annualità 2016-2017, il Comune non ha potuto stabilire aumenti dell'addizionale comunale all'IRPEF rispetto alle aliquote applicabili per l'anno 2015, in quanto la legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) aveva previsto che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*;

VISTO che il blocco delle tariffe e delle aliquote è stato prorogato anche per l'anno 2018 con la legge di Bilancio per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre confermare il gettito derivante da detto tributo derivante dall'aver uniformato un'aliquota unica;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi dai n. 8 consiglieri comunali presenti e votanti in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per l'anno 2024, un'aliquota unica dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,80 per cento:

Soglia di esenzione: 7.500 euro;

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la predetta aliquota è da ritenersi vigente per l'annualità 2023 nonché, in assenza di modifiche, anche per le annualità successive;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Finanziaria affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all'Albo pretorio *on-line*, nelle modalità stabilite dall'art. 1, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002, oltre che all'invio, ai sensi del comma 15, dell'articolo 13 del

D.L. n. 201/2011 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,

Stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi dai n. 8 consiglieri comunali presenti e votanti in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL).

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
TACCA ENRICA

Il Segretario Comunale
dott.ssa Federica Ferraro

Parere di regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo 267/00

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE del Servizio competente	In ordine alla regolarità tecnica: Parere favorevole Data IL RESPONSABILE rag. Maura Ferrari
IL RESPONSABILE di Ragioneria	In ordine alla regolarità contabile: Data IL RESPONSABILE rag. Maura Ferrari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Cavaglio d'Agogna , li _____

Il Messo Comunale
Siniscalco Michele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
dott.ssa Federica Ferraro